



Ministero dell'Interno

**DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE**
**Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per
gli Affari Legislativi**

DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI



Ministero dell'Interno

INDICE

- 1. fonti** **p. 4**
- 2. finalità** **p. 5**
- legge 241: “partecipazione” e “trasparenza”;
 - rilievo centrale dell’accesso;
 - “pubblicità” e “segreto”;
 - limiti all’accesso.
- 3. natura giuridica** **p. 6**
- diritto soggettivo autonomo; accesso e visione.
 - accesso e visione.
- 4. ambito soggettivo** **p. 7**
- 4.1 soggetti passivi;
 - 4.2 soggetti attivi:
 - a): art. 10: l’accesso funzionale al procedimento;
 - b): art. 22: l’accesso per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
- 5. ambito oggettivo** **p. 12**
- 5.1 atti soggetti ad accesso;
 - 5.2 limiti oggettivi.



Ministero dell'Interno

6. il procedimento di accesso ***p. 14***

- 6.1 identificazione dei soggetti che esercitano l'accesso;
- 6.2 presentazione dell'istanza;
- 6.3 modalità di esercizio (accesso informale e formale);
- 6.4 termine di conclusione del procedimento;
- 6.5 il responsabile del procedimento;
- 6.6 differimento dell'accesso;
- 6.7 tutela;
- 6.8 costi;
- 6.9 accesso ad atti soggetti a pubblicazione.

7. diritto di accesso e tutela della riservatezza ***p. 19***

8. disciplina dell'accesso nella legge 142/90 ***p. 21***

- 8.1 differenze tra la legge 241 e la legge 142;
- 8.2 coordinamento tra le due leggi;
- 8.3 l'accesso dei consiglieri comunali e provinciali.

9. fonti normative di riferimento ***p. 33***



Ministero dell'Interno

1. FONTI

Legge 7 agosto 1990, n. 241

v artt. 22 e ss.: riconoscimento generale del diritto di accesso. Alla disciplina dell'istituto è dedicato l'intero Capo V (artt. 22-28)(*).

v art. 10, comma 1, lett. a) - Capo III "Partecipazione al procedimento amministrativo"(*).

D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352

"Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"(*).

D.M. INTERNO 10 maggio 1994, n. 415

"Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"(*).

D.M. INTERNO 17 novembre 1997, n. 508

"Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"(*).

Legge 8 Giugno 1990, n. 142

v art. 7: l'accesso dei "cittadini"(*);

v art. 31: l'accesso dei consiglieri(*).

Avvertenza: le fonti contrassegnate da (*) sono riportate alla sezione 9.



Ministero dell'Interno

2. FINALITA'

La legge 7 agosto 1990, n. 241, in attuazione dei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della funzione amministrativa (art. 97, Cost.), ha delineato un ordinamento ispirato da un lato alla necessità di garantire un'azione amministrativa celere ed efficiente (art.1), e, dall'altro, ai principi di partecipazione dell'amministrato e di conoscibilità dell'estrinsecarsi della funzione pubblica. Per la concreta realizzazione di tali obiettivi la legge ha introdotto istituti (moduli di amministrazione per accordi, partecipazione procedimentale) e modalità dell'azione e dell'organizzazione amministrativa (motivazione, tempi procedimentali, individuazione del responsabile) preordinati alla configurazione di un nuovo modello sia organizzativo che relazionale della p.a..

legge 241/90 partecipazione e trasparenza

In tale contesto rilievo centrale assume il riconoscimento del diritto di accesso accordato dalla legge, oltre che ai fini di una diretta partecipazione dell'interessato al procedimento (art. 10), altresì in termini generali "alfine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22).

rilievo centrale dell'accesso

Con l'affermazione espressa del valore della trasparenza, di cui il riconoscimento dell'accesso costituisce espressione diretta, la legge 241 ha capovolto l'impostazione degli ordinamenti amministrativi fondati tradizionalmente sulla regola del «segreto» ed ha introdotto il generale principio della «conoscibilità» dell'azione e dell'organizzazione amministrativa, rispetto al quale il «segreto» recede a mero strumento di protezione di interessi determinati, pubblici e privati.

«pubblicità» e «segreto»

Diretti riflessi di tale inversione di tendenza si sono prodotti sul segreto amministrativo. L'art. 15, T.U. 10.1.1957, n. 3, in tema di dovere del dipendente pubblico di mantenere il segreto d'ufficio, ne è uscito

art. 15, T.U. 3/1957



Ministero dell'Interno

completamente riformulato. La sua forza precettiva si esplica oggi infatti solo al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

L'accesso non viene peraltro a configurarsi come un generico ed illimitato diritto d'informazione, né come una sorta di azione popolare diretta a consentire un controllo diffuso e generalizzato sull'amministrazione pubblica (cfr. sul punto per tutti *Cons. Stato, sez. V, 14.4.1997 n. 362*).

La stessa legge infatti ne circoscrive l'ambito di esercizio, sia sotto il profilo soggettivo (riconoscendone la titolarità in diretta funzione di tutela di posizioni giuridicamente rilevanti), che sotto quello oggettivo (escludendone l'operatività per talune tipologie di atti). *limiti all'accesso*

3. NATURA GIURIDICA

natura giuridica

Il diritto di accesso si configura come una **posizione giuridica autonoma di natura sostanziale** alla cui tutela (in caso di diniego o di silenzio da parte della p.a.) è preordinato lo speciale procedimento giurisdizionale regolato dall'art. 25, comma 5, della legge (*Cons. Stato, sez. VI, 16.6.1994, n. 1015; id., sez. IV, 10.9.96, n. 1024; TAR Toscana, sez. III; 10.11.1994, n. 369*).

La natura giuridica del diritto d'accesso è stata nel tempo ampiamente indagata. Dopo ampie oscillazioni che hanno visto qualificarlo dapprima come «diritto pubblico soggettivo a carattere sociale» e poi, più genericamente, come «situazione giuridica potestativa», il diritto di accesso è ormai stabilmente riconosciuto quale **diritto soggettivo autonomo** (in tal senso per tutti: *Cons. Stato, sez. IV, 24.2.96, n. 177; Cons. Stato, sez. IV 7.3.1994, n. 216*). Tale qualificazione non collide, a parere della giurisprudenza più autorevole, con la devoluzione al giudice amministrativo della tutela accordata a tale diritto. Tale devoluzione al G.A. (art. 25, comma 5) concreta un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, poiché la disposizione



Ministero dell'Interno

citata fa riferimento, senza distinzioni, alle impugnazioni contro le determinazioni della p.a. concernenti il diritto di accesso (*Cass., SS.UU., 16.12.1996, n. 11214*).

Nonostante la possibilità di una teorica differenziazione classificatoria tra il **diritto di accesso** contemplato dall'art. 22 e il **diritto di visione** di cui all'art. 10, la tutela che la legge accorda ad entrambe le situazioni soggettive appare unica, sia che esse siano esercitate in sede partecipativa al procedimento, sia al di fuori di questo (*Cons. Stato, sez. IV, 12.5.93, n. 530*). Il diritto di prendere visione degli atti procedurali, di cui all'art. 10, lett. a), si configura infatti come il medesimo diritto di accesso di cui all'art. 22 e può trovare tutela in sede giurisdizionale secondo lo speciale procedimento regolato dall'art. 25, quinto comma, della legge (*Cons. Stato, sez. VI, 9.9.1992, n. 630*).

4. AMBITO SOGGETTIVO

4.1 SOGGETTI PASSIVI

soggetti passivi

Ai sensi dell'art. 24 l'accesso si esercita nei confronti delle:

v **amministrazioni dello Stato;**

Stato

v **aziende autonome;**

aziende autonome

v **enti pubblici.** Il diritto di accesso si esercita nei confronti di tutti gli enti pubblici senza alcuna distinzione. Conseguentemente gli enti-fondazione, allorquando perseguono finalità di natura pubblicistica, rientrano senz'altro tra i destinatari della disciplina sull'accesso ogni qualvolta pongano in essere attività amministra-



Ministero dell'Interno

tiva. (Comm. ne accesso, parere P94076Q);

v **enti locali**. La legge 241 trova applicazione anche nei riguardi della documentazione amministrativa formata e/o detenuta da tali enti in tutti i casi in cui non trovano applicazione le disposizioni della legge 142/90. Per i problemi di coordinamento tra le due leggi v. *infra par.fo 8*; *enti locali*

v **concessionari di pubblici servizi**. La società concessionaria di pubblico servizio è soggetta alle norme sull'accesso limitatamente all'attività connessa alla concessione, con esclusione di quella di natura privata relativa a rapporti che alla concessione rimangono estranei (*Comm.ne accesso, parere P94137R*).

4.2 SOGGETTI ATTIVI

legittimazione attiva

a) DIRITTO DI ACCESSO EX ART. 10

La titolarità è accordata al **soggetto parte di un procedimento amministrativo** (interventi necessari ed eventuali) senza necessità (e potere). per la P.A. di accertamento della sussistenza della situazione legittimante ossia dell'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (*Cons. Stato, sez. VI, 11.2.97, n. 260*). *accesso funzionale alla partecipazione al procedimento*

In tali ipotesi l'accesso è riconosciuto nella sua più limitata facoltà di prendere **visione degli atti** del procedimento.

L'accesso è nella specie riconosciuto ai:

v **soggetti che per legge debbano intervenire nel procedimento** (art. 7, comma 1);



Ministero dell'Interno

v soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale del procedimento è destinato a produrre effetti diretti (art. 7, comma 1);

Inoltre, il diritto di accesso è riconosciuto a:

v soggetti, diversi dai diretti destinatari dell'atto, che possano subire pregiudizio dal provvedimento finale (art. 7, comma 1);

v qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento (art. 9).

b) DIRITTO DI ACCESSO EX ART. 22

accesso ex art. 22

La titolarità è accordata “a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” (art. 22, comma 1).

La legittimazione è pertanto funzionalmente collegata con l'esistenza di esigenze di tutela di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

situazione giuridicamente rilevante

Ai fini della legittimazione all'accesso è in sostanza necessario che l'istante sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta si fondi su tale posizione (cfr. per tutti *Cons. Stato, sez. VI, 15.7.1994, n. 1243*).

Presupposto dell'accesso è quindi la sussistenza di un **interesse qualificato** ed apprezzabile a conoscere.

sussistenza di un interesse qualificato

Tale interesse non deve peraltro essere necessariamente coincidente con una posizione d'interesse legittimo o di diritto soggettivo, in ragione della quale e per la cui tutela detto istituto venga azionato (*Cons. Stato, sez. IV, 11.1.1994, n. 21*).



Ministero dell'Interno

Non è altresì necessario che la posizione legittimante l'accesso abbia le medesime caratteristiche di quella necessaria per il ricorso giurisdizionale (per tutte, *TAR Abruzzo, 23.3.94, n. 141*).

Per espresso disposto dell'art. 2, comma 1, d.P.R. 352/1992, tale interesse dev'essere **concreto e personale**, «cioè immediatamente riferibile al soggetto che **pretende di conoscere i documenti e specificamente inerente alla situazione da tutelare**» (in tal senso *Cons. Stato, sez. VI, 3.12.1998, n. 1649*; in precedenza, per tutti, *Cons. Stato, sez. VI, 1.10.96, n. 1288*; *Comm.ne accesso, direttiva 18.4.1994, n. 27720/27*). **interesse concreto e personale**

L'interesse sotteso all'istanza pretensiva non può avere pertanto uno scopo meramente emulativo e non può concretarsi in un interesse di mero fatto (*Cons. Stato, sez. IV, 11.1.1994, n. 8*; *sez. VI, 30.3.1994, n. 458*; utile richiamare, anche se dettata con specifico riferimento alle fattispecie di concessione della forza pubblica per l'esecuzione degli sfratti *ex lege n. 61/89, Min.ro Interno, circ.re 5.4.95, n. 39, prot. M/4112/6*).

Circa il requisito dell'**attualità** dell'interesse, l'orientamento giurisprudenziale non appare univoco. **attualità dell'interesse**

In via prevalente è stato ritenuto che l'interesse sotteso all'accesso debba essere oltre che personale e concreto altresì **diretto ed attuale** (in tal senso *Cons. Stato, sez. VI, 1.10.1996, n. 1288, id., 72.1995, n. 158*; *id., sez. IV, 11.1.1994, n. 8*; *Comm.ne accesso, UCA/382/II.4.5.2.4, 3.11.1997*).

Si registrano tuttavia anche pronunce che hanno riconosciuto la legittimazione pur in assenza dell'attualità dell'interesse, ossia a «chiunque dimostri che il provvedimento e/o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti, per cui il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente e quindi, a fortiori, della sua attualità» (*Cons. Stato, sez. VI, 19.7.1994, n. 1243*; *id., sez. IV, 23.10.95 n. 830*).

Funzionalmente diretto ad accertare l'esistenza di una situazione giuridicamente rilevante, legittimante l'esercizio del diritto, è **l'obbligo di motivazione dell'istanza di accesso**, sancito dall'art. 25, comma 2 (*Cons. Stato, sez. VI, 19.7.1994, n. 6*). **obbligo di motivazione dell'istanza**



Ministero dell'Interno

Specifiche fattispecie di legittimazione attiva:

specifiche ipotesi di legittimazione attiva

v **pubblico impiegato**: in relazione non solo agli atti presenti nel proprio fascicolo personale, ma anche riguardo a quelli inclusi ed eliminati, poiché «per il solo fatto della loro presenza nel fascicolo essi hanno avuto potenziale capacità di incidere sulla carriera dell'interessato, senza che al riguardo possa essere opposto il «segreto d'ufficio» ex art. 15, TU 3/57 (*Cons. Stato, sez. IV 8.9.95, n. 688*). Va sottolineato che ancor prima dell'entrata in vigore della legge 241, è stato riconosciuto, a norma dell'art. 29, primo comma, d.P.R. 3.5.1957, n. 686, il diritto del dipendente pubblico a ottenere copia di tutti gli atti che legittimamente o meno, siano stati inclusi nel suo fascicolo personale, ancorché successivamente eliminati. (*Cons. Stato, sez. VI, 14.7.1988, n. 928*);

v **partecipante a concorso pubblico**: è stato ritenuto che questi vanti una posizione giuridicamente tutelata alla conoscenza sia dell'attività della commissione giudicatrice, a prescindere dal fatto che egli abbia la facoltà, in caso di esito negativo del concorso, di impugnare gli atti concernenti le operazioni concorsuali, che degli elaborati degli altri concorrenti (*Cons. Stato, sez. IV, 11.1.1994, n. 21; id. sez. IV, 13.1.95, n. 5*);

v **portatori di interessi diffusi**: è stato affermato che agli enti, costituiti in associazioni o comitati, la facoltà di accedere possa essere riconosciuta previa la verifica in concreto della loro rappresentatività (*Cons. Stato, sez. IV, 26.11.1993, n. 1036*).



Ministero dell'Interno

ambito oggettivo

5. AMBITO OGGETTIVO

5.1 ATTI SOGGETTI AD ACCESSO

L'art. 22, comma 1, riconosce il diritto di accesso ai **«documenti amministrativi»** di cui, al successivo comma 2, viene data una definizione molto ampia, peraltro riferita al supporto materiale della rappresentazione dei suoi contenuti: **«E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa».** *“documenti amministrativi”*

Pertanto l'accesso può validamente esercitarsi su:

v atti esistenti; l'esercizio del diritto di accesso è consentito per la conoscenza di *atti esistenti* atti «fisicamente» esistenti presso la p.a., e non può pertanto imporre a questa di porre in essere un'attività di elaborazione dei dati e dei documenti in suo possesso (in tal senso *Cons. Stato, sez. V, 6.4.1998, n. 438 e id., 10.3 - 1.6. 1998, n. 718*); il diritto di accesso non può pertanto essere rivolto a conoscere attività non tradotte in atti (in tal senso *TAR Veneto, sez. I; 14.12.1995, n. 82/96*). Tale pretesa non può altresì appuntarsi su atti la cui esistenza sia non soltanto non provata dal ricorrente ma anzi smentita dall'Amministrazione (*Cons. Stato, sez. VI, 30.11.1995, n. 1339*). L'accesso si esercita quindi solo su atti già formati e non anche nei riguardi di atti in formazione (*Comm.ne accesso, parere P95334R*);

v atti «formati» dalla p.a. o comunque «utilizzati» da questa ai fini dell'attività amministrativa (art. 22, comma 2): il documento in quanto forma dell'atto può essere di qualsiasi specie, ed anche l'atto può essere di qualsiasi tipo, sia formato dalla stessa p.a., anche relativamente ad attività di diritto privato, che da privati, purché utilizzato ai fini dell'attività amministrativa (*Cons. Stato, sez. VI, 3.6.97 n.* *atti formati dalla p.a. o comunque da questa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa*



Ministero dell'Interno

843).

v **atti interni**. (art. 22, comma 2, legge 241 e *Comm.ne accesso, parere atti interni P95342R*); sono da ricomprendersi tra questi gli atti endoprocedimentali, nonché la corrispondenza degli uffici (esclusa quella di carattere personale) (*Comm.ne accesso, parere P95217Q*);

5.2 LIMITI OGGETTIVI

i limiti oggettivi

L'art. 24 provvede a limitare le categorie di atti per le quali si esclude la possibilità di accesso:

atti sottratti all'accesso

v **documenti coperti dal segreto di Stato**;

v **documenti la cui segretezza sia prevista da norme specifiche dell'ordinamento** (es., c.p.p. per il segreto istruttorio, peraltro appare ingiustificata l'esclusione dall'accesso degli atti depositati nei fascicoli giudiziari se non sono coperti dal segreto istruttorio (*Comm.ne accesso, parere P95318R*);

v **atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti (generali)** indicati nell'art. 13, legge 241;

v **categorie di atti individuate nei regolamenti categorie di atti delle singole amministrazioni**(^o) in relazione alla salvaguardia di esigenze di:

categorie di atti individuate dai regolamenti delle amministrazioni

v sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali;

v politica monetaria e valutaria;

v ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;

v riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.

(^o) Il Ministero dell'interno ha provveduto ad individuare tale categorie di atti con



Ministero dell'Interno

il D.M 10 maggio 1994, n. 415, successivamente modificato, a seguito della prima verifica biennale, dal D.M 17 novembre 1997 n. 508.

6. IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO

6.1 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO L'ACCESSO

*chi può esercitare
l'accesso*

v **interessato**: esibizione di documento valido di identificazione;

interessato

v **istanza presentata da rappresentanti**:

rappresentante

in caso di **rappresentanza di enti e/o persone giuridiche**, oltre al documento d'identificazione personale, il rappresentante dovrà produrre idoneo titolo che attesti la legittimazione alla rappresentanza;

in caso di **rappresentanza di persone fisiche** (a parte le ipotesi di rappresentanza legale), dovrà essere presentato un atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 20, legge 15/68.

6.2 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

*presentazione
istanza*

L'art. 25, comma 2, che individua la competenza dell'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, va intesa quale norma di favore per il titolare del relativo diritto, nel senso di consentirgli la richiesta nei confronti di ogni soggetto pubblico che del documento stesso abbia disponibilità; di



Ministero dell'Interno

conseguenza, nel caso più Amministrazioni siano ciascuna nella condizione di stabile detentrica del documento, ognuna di esse deve ritenersi legittimata alla soddisfazione del diritto di accesso (*Comm.ne accesso, parere P92006Q*).

Se la domanda viene erroneamente inviata ad un'Amministrazione diversa da quella competente, l'istanza deve essere trasmessa alla P.A. competente. Di tale trasmissione dev'essere data comunicazione all'interessato (art. 4, comma 3, d.P.R. 352/1992).

6.3 MODALITA' DI ESERCIZIO

(*Min.ro interno, circ.re 9.6.1993, n. 5006/MI8/(9)*)

*modalità di
esercizio*

a) ACCESSO INFORMALE (art. 3, d.P.R. 352/92):

accesso informale

(*modalità prevista in via principale - consente l'esercizio del diritto di accesso contestualmente all'istanza*)

v richiesta anche verbale diretta alla Amministrazione competente ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente;

v nella richiesta devono essere indicati gli estremi del documento che interessa (o le altre notizie che permettano di individuarlo);

v la richiesta viene valutata immediatamente; se accolta si procede all'esibizione del documento o al rilascio delle copie richieste.



Ministero dell'Interno

accesso formale

b) ACCESSO FORMALE (art. 4, d.P.R.352192):

(modalità prevista in via eccezionale)

Quando non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza di accesso informale; per volontà del richiedente; quando sorgano dubbi su:

- legittimazione del richiedente;
- identità del richiedente;
- poteri rappresentativi del richiedente;
- sussistenza dell'interesse all'accesso.

6.4 TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di accesso deve essere concluso entro trenta giorni da:

termine di 30 gg.

- **presentazione della domanda di accesso all'ufficio competente;** se consegnata personalmente dall'interessato, l'ufficio sarà tenuto a rilasciare ricevuta e ad apporre sulla richiesta il timbro con la data di presentazione da cui decorrerà il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento; *presentazione*
- **ricevimento della domanda** di accesso da parte dell'Amministrazione competente; se pervenuta a mezzo posta, la data di presentazione sarà quella in cui l'istanza perviene all'ufficio competente. Questo provvederà ad inoltrare all'interessato che l'abbia richiesto la ricevuta dell'istanza. *ricevimento*

Se la **domanda è irregolare o incompleta**, la P.A. deve comunicarlo al richiedente (con racc. A.R. o altro messo idoneo ad accertarne la ricezione) entro dieci giorni della stessa. In tal caso il termine iniziale decorrerà dalla data di ricezione da parte dell'ufficio competente della richiesta regolarizzata o completata (art. 4, comma 6, d.P.R. 352/1992).

*domande
incomplete*



Ministero dell'Interno

6.5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento d'accesso è il **dirigente** o, su designazione di questi, il **dipendente** addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. in caso di atti endoprocedimentali, responsabile del procedimento è in ogni caso il dirigente, o il dipendente delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente (art. 4, comma 7, d.P.R. 352/1992). **responsabile del procedimento**

Rientra nella discrezionalità della P.A. indicare l'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso, quello cioè competente¹ a concludere il procedimento o a detenere stabilmente gli atti relativi» (*Cons. Stato, 17.7.96, n. 865*).

6.6. DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO

Per particolari motivi (art. 24, comma 6, legge 241/90 e art. 7, d.P.R. 352/92), **differimento** l'accesso ai documenti può essere **differito** da parte dell'Amministrazione interessata.

Oltre alle ipotesi di differimento dell'accesso espressamente previste dalle singole amministrazioni in via regolamentare (cd. **differimento vincolato** - art. 8, commi 2 e 3, d.P.R. 352/1992)^(°), residua alle stesse il potere discrezionale di differire nel concreto l'accesso ogni qualvolta questo possa creare nocimento al corretto andamento dell'azione amministrativa (*Comm.ne accesso, direttiva UCA/4541/III/4.5. 1.2. del 26.3.1997; Min.ro Interno, circ.re 5.4.1997, n.24, prot. M/2107/A*).

(°) Per il Ministero dell'interno le ipotesi di differimento previste in via regolamentare sono recate dal citato *D.M 415/94*, come modificato dal successivo *D.M 508/97*.



Ministero dell'Interno

Il provvedimento di:

- rifiuto
- limitazione
- differimento (che deve indicare anche il termine di differimento)

dell'accesso ai documenti deve essere motivato (art. 25, comma 2).

**obbligo di
motivazione**

6.7 TUTELA

Avverso i provvedimenti adottati in tema di accesso è ammesso ricorso al T.A.R.; **ricorso al T.A.R.** contro la decisione del T.A.R. è ammesso ricorso al Consiglio di Stato. La lesione del diritto di accesso è impugnabile solo con il mezzo ex art. 25, legge 241/90, e non può, invece, essere «oggetto di tardiva doglianza in successivo ricorso giurisdizionale» (*TAR Lazio, sez. I, 25.5.95, n. 890*).

6.8. COSTI

costi

E' da ritenersi escluso l'obbligo di pagare l'imposta di bollo tanto sull'istanza di accesso che sulla copia informale, mentre rimane assoggettata a bollo la copia conforme, ai sensi dell'art. 6 della tariffa allegata alla legge sul bollo.

Ciò peraltro non esclude che l'accesso, salvo l'ipotesi di mera visione dei documenti che è gratuita, sia subordinato al pagamento dei costi di riproduzione e ricerca:

- per le **amministrazioni dello Stato** il pagamento delle copie viene effettuato mediante apposizione di marche da bollo ordinarie da annullare a cura dell'ufficio che rilascia gli atti (L. 500 a foglio) (*circ.re PCM n. UCA 27720/928/46 del 19.3.93*);
- le **altre amministrazioni** devono fissare le modalità di versamento del corri-

**Amministrazioni
dello Stato**

**altre
Amministrazioni**



Ministero dell'Interno

spettivo per il rilascio di copia dei documenti, nonché l'importo dovuto ai sensi degli artt. 5 e 6, d.P.R. 352 (*Comm.ne accesso, parere P94102Q*).

6.9 ACCESSO AD ATTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

*accesso e
pubblicazione*

Ai sensi degli artt. 26, comma 3, legge 241 e 2, comma 3, d.P.R. 352/92, la pubblicazione di un atto realizza l'accesso.

Peraltro, considerato che non tutte le forme di pubblicità previste dall'ordinamento consentono il conseguimento di copia del documento (come nel caso dell'affissione all'albo comunale), è stato ritenuto che laddove le modalità della pubblicazione non siano idonee a consentire l'acquisizione del documento, sia atto dovuto della p.a. provvedere al rilascio di fotocopia o di altra riproduzione, dietro peraltro pagamento dei costi (*Comm.ne accesso, 1 febbraio 1994, verb. n. 14*).

In caso di istanza di accesso ad un documento amministrativo che sia già stato oggetto di pubblicazione equivalga a quella del documento richiesto, l'amministrazione può limitarsi ad indicare gli estremi di questa (*Comm.ne accesso, P94105Q*).

7. DIRITTO D'ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

*diritto di accesso e
diritto alla riservatezza*

Tra i limiti posti all'esercizio del diritto di accesso, l'art. 24 della legge 241, include la tutela del diritto alla riservatezza dei terzi.

La salvaguardia di tale interesse peraltro non deve considerarsi assoluta. La tutela della riservatezza dei terzi recede a fronte di un'istanza di accesso finalizzata alla cura di specifici interessi giuridici dell'istante. In tali ipotesi, infatti, è lo stesso dettato normativo (art. 8, comma 5, lett. d), d.P.R. 352/1992) a consentire comun-

*la tutela della
riservatezza come
limite dell'accesso
(art. 24. legge 241)*



Ministero dell'Interno

que l'accesso, nella sua più limitata esplicazione della **visione**, ai documenti amministrativi recanti informazioni personali concernenti terzi.

La **prevalenza dell'accesso rispetto alla riservatezza, laddove il primo venga in rilievo per la cura e difesa di propri interessi giuridici**, è stata ampiamente confermata in giurisprudenza (per tutti in tal senso *Cons. Stato, ad plen., 25.11.96 - 4.2.97, n. 5; Cons. Stato, sez. VI, 3.6.1997, n. 843; id., sez. IV, 9.10.1997, n. 1128*), pur non mancando pronuncie che hanno manifestato un contrario avviso (cfr. *Cons. Stato, sez. IV, 2.12.1997, n. 1346*).

L'entrata in vigore della legge 31.12.1996, n. 675, in materia di tutela dei dati personali, non ha inciso sulla preesistente disciplina sull'accesso.

Decisivo al riguardo l'**art. 43, comma 2, legge 675, che ha infatti espressamente fatte salve le «vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi»**.

la legge 675/96: salvaguardia del diritto di accesso

Tale norma ha inteso salvaguardare il principio di trasparenza sancito dalla legge 241, di cui il diritto di accesso costituisce il diretto corollario. Ciò in relazione alla **«pari rilevanza attribuita ai principi della tutela della riservatezza, della trasparenza dell'azione amministrativa»** (*TAR ABRUZZO, 5.12.1997, n. 681*).

In tal senso si è espressa anche la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che ha sottolineato come l'applicabilità della nuova normativa di tutela dei dati personali non deve far ritenere oggi sussistente un regime di assoluta riservatezza dei dati. Occorre valutare, caso per caso, se vi siano altri diritti meritevoli di pari o superiore tutela (*Comm.ne accesso, 3.11.1997, UCA/382, II.4.5.2.4*). Deve pertanto ritenersi che allo stato permanga alla P.A., a fronte di un'istanza di accesso rivolta a conoscere documentazione amministrativa recante informazioni personali concernenti terzi, in primis l'onere di valutare la sussistenza di quegli elementi, già dianzi cennati (v. *infra cap. 4.2 b*)), costituenti in via generale i presupposti legittimanti l'esercizio di tale diritto (situazione giuridicamente rilevante - interesse concreto e personale) Inoltre, considerato che il diritto alla conoscibilità dell'atto prevale su quello alla riservatezza solo se esercitato per la cura e difesa di un interesse giuridico e nei limiti in cui esso è a ciò necessario, esso dovrà essere consentito preservando peraltro la riservatezza delle informazioni riguardanti terzi non direttamente strumentali alla tutela del cennato interesse. Pertanto, in presenza

verifica e bilanciamento



Ministero dell'Interno

di tali ulteriori dati, dovranno essere adottate all'atto della visione del documento idonee cautele che li sottraggano alla conoscibilità dell'istante.

8. DISCIPLINA DELL'ACCESSO SECONDO LA LEGGE 8 giugno 1990, n. 142. *l'accesso nella legge 142*

L'affermazione del principio di pubblicità operato dalla legge 241 non costituisce invero un'assoluta novità. Un primo significativo riconoscimento di tale principio è dovuto alla coeva legge 142/1990, che all'art. 7, comma 3, sancisce **la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e provinciale, salvo che di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per determinazione (motivata) del sindaco o del presidente della provincia** (sempre temporanea - differimento finché c'è pregiudizio). Il successivo comma 4 rimette la alla regolamentazione degli enti la disciplina dell'esercizio dell'accesso. *principio di pubblicità degli atti del comune e della provincia*

Va ricordato che l'accesso dei «cittadini» era invero già previsto dall'art. 25 della legge 27.12.1985, n. 816, che sanciva «il diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unità sanitarie locali, dalle comunità montane». La possibilità di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal comune e dalla provincia era altresì prevista dall'art. 62, T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dall'art. 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 743 c.p.c.. *l'accesso nella legge 816/1985*

8.1 DIFFERENZE TRA LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO DI CUI ALLA LEGGE 241 E QUELLA RECATA DALLA LEGGE 142 *differenze tra 241 e 142* (Comm.ne accesso, parere UCA 1703, 10/2/1996).

Le differenze tra le due discipline riguardano:



Ministero dell'Interno

v ambito oggettivo;
v ambito soggettivo;
v limiti;
v modalità di esercizio del diritto di accesso.

a) ambito oggettivo

ambito oggettivo

- la **legge 241** (art. 22) fa espresso «**documenti amministrativi**»;
- la **legge 142** (artt. 4, comma 2, e 7, comma 4), sancisce l'accessibilità al **patrimonio informativo**, anche non rappresentato in forma documentale, dell'ente («atti amministrativi» ed «informazioni»).

differenze:
l. 241=documentazione
l. 142=patrimonio informativo

b) ambito soggettivo

ambito soggettivo

- la **legge 241/90** non circoscrive la titolarità del diritto di accesso ad una o più categorie di soggetti («**chiunque**» può esercitarlo), tuttavia ne consente l'esercizio solo in funzione della tutela di situazione giuridicamente rilevanti;
- la **legge 142/90** circoscrive la titolarità del diritto ai «**cittadini**» (e non a «chiunque»), ma non prevede limiti sul piano della legittimazione nel senso che i cittadini possono accedere agli atti degli enti locali per soddisfare qualunque tipo di interesse.

Entrambe le leggi prevedono quindi dei **limiti soggettivi** ma ben **differenti**: la **L. 241/90** in relazione all'**interesse**, la **L.142/90** in relazione ad uno **status**.

differenze nella titolarità:
legge 241=interesse
legge 142=status



Ministero dell'Interno

c) i limiti

limiti

la **legge 241/90** prevede che l'accesso sia:

v escluso per i documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsto dall'ordinamento;

v escluso o differito per i documenti individuati da ciascuna amministrazione in relazione all'esigenza di salvaguardare gli interessi indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 24;

v escluso per gli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione (art. 24, comma 6);

v differito per i documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa (art. 24, comma 6).

la **legge 142/90** prevede invece che l'accesso sia:

v escluso per gli atti che sono «riservati per espresse indicazioni di legge»;

v differito con provvedimento motivato dal sindaco o dal presidente della provincia quando si tratta di atti la cui diffusione possa pregiudicare la riservatezza di persone, gruppi ed imprese, conformemente a quanto previsto dal regolamento dell'amministrazione locale.

d) modalità di esercizio.

modalità di esercizio

v la **legge 241/90** detta alcune disposizioni generali al riguardo (l'istanza di accesso deve essere motivata, deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato



Ministero dell'Interno

l'atto o che lo detiene stabilmente, l'esame dei documenti è gratuito, ecc.), demandando al d.P.R. 352/92 la regolazione nel dettaglio della disciplina;

v la **legge 142/90** non dispone in ordine alle modalità di esercizio (se non per quanto attiene al rimborso dei costi), demandando integralmente la materia al regolamento dell'amministrazione locale.

8.2 COORDINAMENTO TRA LE DUE DISCIPLINE.

*coordinamento tra
le due leggi*

La duplice previsione del diritto di accesso operata sia dalla legge 142 che dalla legge 241, ha posto rilevanti problemi di coordinamento.

Tali problematiche sono state affrontate muovendo dalla preventiva verifica del reciproco ambito di applicazione.

A) ambito di applicazione.

*ambito di
applicazione*

v l'**accesso di cui alla legge 142 si esercita nei confronti dei comuni e delle provincie;**

v l'**accesso di cui alla legge 241/90 «si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi».** L'espressione «ivi compresi» (in luogo di «ivi comprese»), ritenuta riferibile non solo alle aziende autonome ma anche agli enti pubblici, ha fatto, ad un primo esame, sostenere l'applicabilità della disciplina di cui alla legge 241 solo agli enti pubblici statali e non anche agli enti locali. In tal senso si era espresso il Comitato ristretto nominato dalla Commissione per l'accesso (1993).



Ministero dell'Interno

Tale interpretazione non è stata peraltro condivisa dalla Commissione. Questa ha al riguardo osservato che:

*parere Commissione
per l'accesso:
coincidenza ambito di
applicazione della
legge 241 e della legge
142*

v l'avviso così espresso si basa su una lettera del testo normativo che appare discutibile, in quanto l'espressione «ivi compresi» può essere intesa nel senso di «nonché nei confronti»;

v ai sensi dell'art. 29, le disposizioni della legge 241/90 costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico ed «operano direttamente nei confronti delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia»;

v dai lavori preparatori emerge che anche in tema di accesso la legge 241/90 si applica a tutti gli enti pubblici;

v ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.P.R. 352/92 il diritto di accesso di cui alla legge 241 «è esercitato nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni».

E' stata pertanto conclusivamente affermata la potenziale coincidenza dell'ambito di applicazione delle due leggi.

B) come si coordinano le due discipline

Nonostante la legge 241 sia successiva alla legge 142, deve ritenersi che tra le due discipline non vi sia un rapporto di modificazione o abrogazione, bensì di **reciproca indipendenza ed integrazione**. *rapporto tra legge 241 e legge 142*

In tal senso depone sia l'art. 1, comma 3, legge 142, secondo il quale «ai sensi dell'art. 128 Cost. le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni», sia il principio «lex posterior generalis non derogat priori specialis»



Ministero dell'Interno

(Comm.ne accesso, parere UCA 1703, 10/2/1996).

A favore, per converso, di un'efficacia abrogativa dell'art. 24, legge 241, nei confronti dell'art. 7 della legge 142 taluna parte della giurisprudenza (*TAR Lombardia, 6.11.92, n. 1198*).

La soluzione è quindi di applicare in modo integrato le due leggi coordinandole *soluzioni* secondo un rapporto di genere e specie nel senso che la **legge 241/90 si applica anche agli enti locali in tutti i casi in cui non trovano applicazione le diverse disposizioni della speciale legge 142/90.**

Nel concreto, pertanto, quanto a:

nel concreto l'accesso ai sensi della legge 142 si esercita:

v ambito oggettivo:

l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7, legge 142, su tutto il patrimonio consen- *su tutto il patrimonio*
te l'accesso non solo ai documenti degli informativo enti bensì anche alle in- *informativo*
formazioni, ancorché non trasfuse in atti, detenute da questi;

v ambito soggettivo:

ad esercitare l'accesso di cui all'art. 7 è legittimato solo il «**cittadino**». Il ter- *è legittimato ad eserci-*
mine è usato nel senso tecnico di cittadini residenti nella provincia o nel comu- *tarlo solo il "cittadino"*
ne. La ratio di un diritto di accesso «più forte» sugli atti degli enti locali è data dalla appartenenza alla comunità locale e dalla conseguente esigenza di controllo sulla gestione amministrativa degli interessi che coinvolgono solo gli appartenenti a quella comunità i quali, quindi, non sono tenuti a motivare la richiesta di accesso con l'esigenza di tutelare una situazione giuridicamente rilevante (esigenza per converso presente a fronte di un'istanza di accesso presentata ai sensi dell'art. 22 della legge 241).

In altri termini, è solo l'appartenenza alla comunità locale (che si ha con la **residenza nel relativo territorio comunale o provinciale**) a giustificare una di-



Ministero dell'Interno

sciplina speciale la quale altrimenti non avrebbe ragion d'essere in quanto la mera cittadinanza italiana di per sé non appare sufficiente per attribuire una posizione differenziata ai fini dell'accesso indistintamente presso tutti i comuni e le province d'Italia.

Tale soluzione, è stato rilevato dalla Commissione sull'accesso, non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto il cittadino residente in un comune che abbia interesse a conoscere un documento di un altro comune ben potrebbe far valere (come «chiunque») il suo interesse giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90. Vale la pena sottolineare che taluna giurisprudenza ha sostenuto, a conferma che la titolarità dell'accesso ex art. 7 spetta ai soli «cittadini», che il riconoscimento del diritto alle informazioni di cui a tale disposizione deve intendersi finalizzato ad un controllo, in senso lato politico, da parte dei cittadini del comune, in quanto elettori del sindaco e del consiglio dell'ente (*Cons. Stato, sez. V, 10.3 - 1.6.1998, n. 718*).

Deve ritenersi, quindi, che la legge 142/90 si applica esclusivamente alle istanze di accesso presentate da cittadini residenti nella provincia o nel comune che ha emanato o che detiene stabilmente il documento amministrativo oggetto di esame mentre in tutti gli altri casi l'accesso è disciplinato dalla legge 241/90.

v i limiti:

L'art. 7, terzo comma, legge 142/90 contiene una formula («tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge») che consente di **applicare tutte le ipotesi di esclusione e di differimento previste dalla legge 241/90 anche ai casi di accesso disciplinati dalla legge 142/90.**

all'accesso di cui alla legge 142 si applicano le ipotesi di esclusione e di differimento di cui alla legge 241



Ministero dell'Interno

v le modalità di esercizio:

Le disposizioni dettate dalla legge 241/90 riguardo alle modalità di esercizio si applicano anche all'accesso disciplinato dalla legge 142/90, con la sola eccezione dell'onere di motivazione e della disciplina dei costi.

Sull'**onere di motivazione** va ricordato che per accedere ai documenti ed alle informazioni degli enti locali **non è necessario addurre alcun interesse da parte dei cittadini residenti**, diversamente da quanto previsto dall'art. 22, legge 241 che, riconoscendo il diritto di accesso «per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti», comporta necessariamente un'adeguata motivazione.

L'istanza di accesso non è soggetta all'onere di motivazione

8.3 L'ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

L'accesso dei consiglieri comunali

L'articolo 31, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il «diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al **segreto** nei casi specificamente determinati dalla legge».

Il **diritto** codificato da tale disposizione è **direttamente funzionale** non già ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, bensì **all'espletamento del munus pubblico** che sottende la cura di un interesse pubblico di cui il consigliere ha la rappresentanza esponenziale rispetto alla collettività amministrata.

accesso finalizzato all'espletamento del munus pubblico

Il diritto ha una **ratio diversa**, quindi, da quella che contraddistingue il diritto di accesso riconosciuto al «cittadino» (art. 7, legge n. 142/1990), come pure, in termini più generali, a chiunque sia portatore di un interesse personale e concreto e per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in riferimento ai documenti amministrativi detenuti da amministrazioni diverse dai comuni e dalle province (art. 22, legge 241; art. 2, d.P.R. 352).



Ministero dell'Interno

La finalizzazione dell'accesso ex art. 31 all'espletamento del mandato consigliare, ossia alla cura d'interessi pubblici, costituisce al contempo il presupposto legittimante nonché il limite al diritto pretensivo del consigliere.

La posizione sostanziale fatta valere dal consigliere nell'esercizio del diritto di che trattasi, non è configurabile come un diritto generalizzato ed indiscriminato ad ottenere qualsiasi tipo di atto dell'Ente. **Tale diritto è espressamente individuato, infatti, dalla stessa norma in diretto ed esclusivo riferimento alle notizie ed alle informazioni «utili all'espletamento del proprio mandato».**

Per la determinazione del concetto di «utilità», il rinvio è, oltre che allo stesso art. 31, altresì all'art. 24, legge 816/85, entrambi i quali collegano l'accesso, non tanto alle fonti utili per espletare meglio i compiti del consiglio, quanto a tutto ciò che può essere funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.

Ciò anche al fine di permettere al consigliere comunale e provinciale di valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e di promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti (*Cons. Stato, sez. 21.2.1994, n. 119*).

Questo orientamento è stato confermato anche dalla giurisdizione ordinaria, che ha avuto occasione di precisare che l'art. 31 permette di accedere non solo ai «documenti» formati dalla pubblica amministrazione di appartenenza ma, più in generale, a qualsiasi «notizia» od «informazione» utile ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari (*Cass. civ., sez. III, 3.8.1995, n. 8480*, fattispecie in materia di acquisizione della registrazione magnetofonica di una seduta consiliare).

Atteso l'interesse pubblico sotteso all'accesso del consigliere, l'art. 31 ha garantito a questi il rilascio gratuito delle copie di documenti ritenuti utili. Ciò in considerazione del fatto che un eventuale rimborso del costo di riproduzione delle copie degli atti «potrebbe influire negativamente sull'intendimento dei consiglieri di approfondire, pur sempre nell'interesse delle collettività, l'esame delle singole questioni di competenza degli organi del comune e della provincia» (*Cons. Stato, sez.*



Ministero dell'Interno

I; Comm.ne speciale, parere n. 1265/92, 27/5/1992; Min. Interno, circ.re 1/7/1992, n. 12, prot. 15900/1bis/1.142/90; id., circ. 22/11/1995, n. 4).

Per quanto attiene al trattamento fiscale - ed in particolare all'imposta di bollo - relativo alle copie degli atti deliberativi degli enti locali è stato ritenuto che esse possano essere rilasciate ai consiglieri per gli usi connessi ai loro compiti, senza il pagamento del tributo, trattandosi di copie di atti distribuiti ai membri dell'organo deliberante (*Min.ro Interno, circ. 28.10.1993, n. 23, prot. 15900/1440/1 bis/1.142/90*).

8.3 L'ACCESSO DEL CONSIGLIERE E LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA *accesso del consigliere e tutela della riservatezza*

Il Garante per la protezione dei dati personali, intervenuto specificamente sul tema (*parere del 20.5.1998*), ha affermato che **la legge 675/1996 non ha apportato modifiche al citato art. 31**, in quanto il principio di trasparenza affermato da tale disposizione è compatibile con le nuove norme in materia di protezione dei dati personali (art. 43, comma 2).

E' anzi da precisare, a parere del Garante, che l'art. 31 della legge 142/1990 (che configura un obbligo per l'ente locale di rendere accessibili ai consiglieri i dati detenuti) rappresenta una delle disposizioni che secondo l'art. 27 della legge 675/1996 permettono di trattare dati ed informazioni per il perseguimento di finalità istituzionali.

Riconosciuto quindi, in termini generali, il diritto di accesso da parte del consigliere comunale e provinciale, il Garante ha inoltre osservato che:

- il consigliere comunale o provinciale, se invoca il citato art. 31, non deve dimostrare, in base alle norme comuni sull'accesso, l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, essendo sufficiente che rappresenti **l'effettiva utilità**



Ministero dell'Interno

delle notizie e delle informazioni richieste rispetto al mandato; dal canto suo, il comune o la provincia devono rispettare il principio di pertinenza di cui all'art. 9, comma 1, lett. d), legge 675/96, permettendo l'accesso ai dati effettivamente utili per lo svolgimento del mandato;

- in presenza di siffatta dichiarazione del consigliere, risulterebbe **arbitraria, da parte dell'amministrazione, una distinzione basata sulla natura dei dati richiesti in visione**, i quali possono riguardare anche, in casi specifici, verbali con cui si constatano infrazioni;
- **l'art. 31 deve essere tuttavia coordinato con altre norme vigenti** che tutelano, ad esempio, il segreto delle indagini penali o la segretezza della corrispondenza e delle conversazioni (segretezza che si estende, anche in base alla giurisprudenza costituzionale, ai dati contenuti in tabulati che permettono di stabilire se è intercorsa una comunicazione e tra quali soggetti);
- il diritto di accesso deve essere inoltre coordinato con la speciale disciplina *certificati anagrafici* che attiene **agli atti anagrafici, allo stato civile e alle liste elettorali**, che resta soggetta a specifiche disposizioni.

In proposito, vale la pena sottolineare che il Garante per la protezione dei dati personali, ha affermato in una precedente circostanza che il rilascio da parte dei Comuni di certificati anagrafici concernenti la residenza e lo stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta, già regolamentato da normativa specifica, è **conforme alla legge sulla protezione dei dati personali**. Pienamente legittima è stata altresì ritenuta dalla stessa Autorità la comunicazione da parte delle amministrazioni civiche dei dati riportati nelle **liste elettorali**, in virtù dell'art. *liste elettorali* 51, d.P.R. 223/67, che, oltre a prevedere che gli atti relativi alla revisione semestrale delle stesse liste possano essere mostrate a chiunque, stabilisce anche che chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.

Resta ovviamente **ferma la necessità che i dati così acquisiti siano utilizzati** *obbligo di segretezza* **effettivamente per le sole finalità pertinenti al mandato, rispettando il do-**



Ministero dell'Interno

vere di segreto «nei casi espressamente determinati dalla legge» nonché i divieti di divulgazione dei dati personali (si pensi ad esempio all'art. 23, comma 4, della legge 675/1996, che vieta, salvo casi specifici, la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute).



Ministero dell'Interno

FONTI NORMATIVE **DI RIFERIMENTO**

L.7 agosto 1990, n. 241(1).

Capo III - *Partecipazione al procedimento amministrativo*

7. 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo 1, provvedimenti cautelari.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

8. 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento.
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

9. 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

10. 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti dell'articolo 9 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

L.7 agosto 1990, n. 241(1).

Capo V – *Accesso ai documenti amministrativi*

22. 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

23. 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.

24. 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 197Z n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L.1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

25. 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

26. 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

27. 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

L.8 giugno 1990, n. 142 (1).

7. Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini. - 1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

(1) pubblicata nella Gazz. Uff. 12 giugno 1990, n. 135. S.O.

L.8 giugno 1990, n. 142 (1).

31. Consigli comunali e provinciali. - 1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge (6).

3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

5. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

7. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste (6/a).

7-bis. Nei casi in cui il consiglio è presieduto dal sindaco o dal presidente della provincia, questi ultimi provvedono alla convocazione del consiglio ai sensi del comma 7 (6/b).

8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 giugno 1990, n. 135, S.O.

(6) Comma aggiunto dall'art. 7, L.15 ottobre 1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così sostituito dall'art. 5, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.

(6/a) Comma così sostituito dall'art. 14, L.25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

(6/b) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 (in *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1994*) **coordinato con il decreto ministeriale 17 novembre 1997, n. 508** (in *questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5*), **recante: «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, integrate con le modifiche apportate dal decreto ministeriale 17 novembre 1997.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero dell'interno e degli organi periferici dipendenti sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) documentazione relativa agli accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia;

b) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti la politica estera o interna, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

c) relazioni, rapporti ed ogni altra documentazione relativa a problemi concernenti le zone di confine ed i gruppi linguistici minoritari, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa na-

zionale o le relazioni internazionali;

d) documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;

e) atti concernenti la concessione del nullaosta di segretezza, ove non assoggettati a classifica di segretezza, ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed atti che contengono riferimenti a situazioni connesse alla concessione del predetto nullaosta;

f) documentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento e revoca dello stato di rifugiato la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità. sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

b) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

c) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;

d) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di polizia, nonché i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza;

e) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico;

f) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;

g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e la repressione della criminalità;

h) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte;

- i) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione;
- l) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio;
- m) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. I del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;
- n) documentazione relativa all'istruzione, alla definizione e alla attuazione delle misure di protezione e dei programmi speciali di protezione previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni. non clié di tutti gli atti concernenti i collaboratori di giustizia e le persone con essi sottoposte a misure tutone ed assistenziali;
- o) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti a materiali ad alta tecnologia per le operazioni speciali e per gli interventi speciali.

Art. 4.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- a) *(soppresso)*;
- b) rapporti informativi sul personale dipendente del Ministero dell'interno nonché notizie sugli aspiranti all'accesso nei ruoli della Polizia di Stato;
- c) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;
- d) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
- e) documenti e atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
- f) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione, e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso. fino alla adozione. da parte dell'Amministrazione. del provvedimento conclusivo del relativo procedimento;
- g) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;
- h) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari;
- i) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie;
- l) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
- m) informazioni relative alla concessione di autorizzazione all'accesso ad infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa nazionale;
- n) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale e industriale. nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa nonché relazioni, infor-

mazioni ed altri atti e documenti relativi alle offerte tecnico-economiche da cui emergano eleni enti coperti dalla tutela dei brevetti e delle private industriali;

o) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché dall'art. i del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

p) rapporti alla Procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;

q) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla Procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie;

r) verbali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, compresa la relativa documentazione istruttoria;

s) atti della commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136. relativi a:

1) istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato;

2) resoconti delle audizioni dei richiedenti lo status di rifugiato;

3) verbali delle sedute;

4) documentazioni integrative eventualmente presentate dai richiedenti in sede di commissione;

5) decisioni della commissione notificate ai richiedenti;

6) atti concernenti affari di pertinenza dei rifugiati, sia che essi risiedano in Italia o che siano emigrati in altri Paesi;

7) atti relativi ai ricorsi dei richiedenti lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 5' comma 2, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 avverso le pronunce di denegazione prodotte dalla commissione centrale;

t) atti e documenti relativi ai provvedimenti di concessione o di denegazione dei contributi di prima assistenza di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato;

u) atti - e inerente documentazione - dei ricorsi avverso il provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza ex art. 5 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237;

v) elaborati progettuali relativi alle sedi di servizio dei vigili del fuoco;

z) elaborati ed ogni altro atto tecnico concernente i prodotti soggetti ad omologazioni e approvazioni ai fini della normativa antincendi;

aa) relazioni sull'attività di comitati, commissioni, gruppi di studio e di lavoro.

2. Il divieto di accesso ai documenti elencati alle lettere *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)* e *u)* è limitato alle sole parti la cui conoscenza può pregiudicare il diritto delle persone alla riservatezza.

Art. 5.

Periodo di segretezza

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso è consentito:

a) per i documenti di cui all'art. 2, lettera b), del presente regolamento, dopo un periodo di segreta-

zione di anni cinquanta;

b) per i documenti di cui all'art. 2, lettera c), del presente regolamento, dopo un periodo di segretezza di anni dieci. Resta fermo il divieto di accesso per i documenti o parte di essi contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica o all'attività di prevenzione e repressione dei reati;

c) per i documenti di cui all'art. 4, lettera o) del presente regolamento, dopo un periodo di segretezza di anni settanta.

2. Il Ministro può permettere, per motivi di studio, la consultazione dei documenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 anche prima della scadenza dei termini ivi indicati, in conformità all'art. 21, comma 2. del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 6.

Modifiche

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione dell'interno verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti, valutando altresì la possibilità di disciplinare ulteriori casi di differimento dell'accesso rispetto a quelli previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1 sono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.

Art. 7.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. Le stesse modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.